

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2072 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2016

relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 stabiliscono, rispettivamente, che la Commissione adotti atti delegati al fine di specificare ulteriormente le regole che disciplinano le attività di verifica e le modalità di accreditamento dei verificatori. Poiché tali attività e modalità sono sostanzialmente collegate, nel presente regolamento sono utilizzate entrambe le basi giuridiche.
- (2) L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 necessita di un quadro complessivo di norme per garantire che la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni redatti a norma di tale regolamento siano effettuate in modo armonizzato da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere in modo indipendente e imparziale i compiti loro affidati.
- (3) Nell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, è necessario garantire la sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e le caratteristiche specifiche delle attività di verifica e accreditamento applicabili alle emissioni di CO₂ generate dal trasporto marittimo. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, il regolamento (CE) n. 765/2008 si applica agli aspetti dell'accREDITAMENTO dei verificatori che non sono contemplati dal regolamento (UE) 2015/757.
- (4) Affinché i dati comunicati siano solidi e affidabili, è necessario garantire che la verifica sia effettuata da verificatori indipendenti e competenti. È opportuno che il sistema di verifica e di accreditamento eviti inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni costituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, in quanto creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. È pertanto adeguato basarsi sulle migliori pratiche risultanti dall'applicazione delle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (come quelle relative ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l'utilizzo nell'accREDITAMENTO o in altre forme di riconoscimento e quelle relative ai requisiti generali per gli organismi di accREDITAMENTO che accreditano organismi di valutazione della conformità, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*), nonché dal documento EA-6/03 e da altri documenti tecnici elaborati dalla Cooperazione europea per l'accREDITAMENTO.
- (5) Le norme armonizzate per la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni e il rilascio dei documenti di conformità da parte dei verificatori dovrebbero definire chiaramente le responsabilità e le attività dei verificatori.

⁽¹⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽³⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

